REGIONE PIEMONTE BU22 01/06/2016

TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - Roma Decreto di proroga del decreto di autorizzazione per interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC tra l'Italia e la Francia.

Allegato



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA l'istanza n. TE/P20090013372 del 16 ottobre 2009, con la quale la Terna S.p.A. – Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria, Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (C.F. 05779661007) e la Transenergia S.r.l., Via Piffetti 15, 10143 Torino (C.F. 08528090015) hanno congiuntamente chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio del tratto ricadente in territorio italiano di un'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC tra l'Italia e la Francia denominata "Piemonte – Savoia" ed opere accessorie;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto di autorizzazione, in particolare, prevede la realizzazione di :



- una stazione di conversione da corrente continua a corrente alternata, da ubicare all'interno dell'esistente stazione elettrica 380/220/150 kV di "Piossasco", di proprietà di Terna S.p.A, in provincia di Torino;
- un elettrodotto a +/- 250÷350 kV cc in cavo interrato dalla suddetta Stazione di Conversione al confine di Stato, della lunghezza di circa 95 chilometri;

CONSIDERATO che l'elettrodotto in cavo interrato consta di due moduli di potenza pari a 500 MW nominali ciascuno, di cui uno, di proprietà di Terna S.p.A., unitamente a tutti gli apparati comuni, è qualificabile come "linea pubblica" e farà parte della RTN e l'altro, di proprietà di Transenergia S.r.l., è qualificabile come una "linea privata", cosiddetta merchant line, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sarà sottoposto a procedura di esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi, ai sensi del predetto Regolamento;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte delle società Terna S.p.A. e Transenergia S.r.l., delle suddette opere;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto autorizzativo con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 7 aprile 2011, per la realizzazione delle suddette opere;

CONSIDERATO che la "linea privata" autorizzata è stata individuata da Terna S.p.A. quale infrastruttura di interconnessione con l'estero sulla frontiera italo-francese, da realizzare ed esercire nella forma di "*interconnector*", ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 99/2009 e del Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;

VISTA la comunicazione prot. n. TRISPA/P20150003441 del 2 aprile 2015, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16, commi 1 e 12, della Convenzione annessa alla Concessione rilasciata a Terna S.p.A. per l'attività di dispacciamento e trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ha comunicato a questo Ministero la costituzione della società Terna Interconnector S.r.l. (società controllata da Terna S.p.A. e con la partecipazione di Terna Rete Italia e di Transenergia S.r.l.), società strumentale alla realizzazione dell'interconnessione con la frontiera francese ex articolo 32 della legge n. 99/2009;

CONSIDERATO che, allo scopo di perseguire la realizzazione e la gestione, per conto dei soggetti investitori terzi, della "linea privata" autorizzata come 'interconnector" Italia-Francia è stata costituita la società Piemonte-Savoia S.r.l. (interamente controllata da Terna Interconnector S.r.l.);

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL del 18 maggio 2015, con il quale l'autorizzazione già rilasciata alla Società Transenergia S.r.l. con il citato decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 è stata volturata alla Società Piemonte – Savoia S.r.l., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70 (C.F. 1331831001);

VISTA l'istanza n. TE/P20150006702 del 23 dicembre 2015, integrata con note n. TE/P20160000865 dell'11 febbraio 2016 e n. TE/P20160001306 del 7 marzo 2016, con la quale le società Terna S.p.A. e Piemonte Savoia S.r.l., non essendo in grado di ultimare, nel termine



stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, hanno chiesto la proroga di quattro anni del termine medesimo;

CONSIDERATO che nelle suddette note le società Terna S.p.A. e Piemonte Savoia S.r.l. hanno fatto presente quanto segue:

- ➤ per ridurre al minimo possibile il carico meccanico sui numerosi viadotti attraversati, si è dovuta scegliere, per il cavo, la tecnologia a "dielettrico estruso";
- ➤ a differenza di quanto succede per i sistemi in cavo a dielettrico estruso in corrente alternata, per i quali sono disponibili Norme e Raccomandazioni internazionali di prova per valutarne l'affidabilità e per la fase di collaudo, ed una maggiore comprovata esperienza di installazione ed esercizio, per i sistemi in corrente continua ci sono a riferimento principalmente raccomandazioni emesse dal CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques), che vengono integrate con prove specifiche per valutare l'affidabilità del sistema proposto in relazione alla peculiarità di ogni specifico progetto;
- ➤ trattandosi di una tecnologia innovativa per applicazioni in corrente continua, Terna e Rte, gestore della rete francese, hanno ritenuto di inserire nell'ambito della procedura di approvvigionamento una fase di prove, vincolando l'aggiudicazione della gara al completamento delle stesse con esito positivo. Tale fase, solitamente, non viene adottata per applicazioni in corrente alternata essendo già presenti sul mercato costruttori di cavi qualificati;
- ➤ le prove sono state avviate a metà del 2011 presso laboratori dei costruttori o di terzi, con vigilanza e certificazione di un istituto terzo;
- ➤ durante le prove di prequalifica si sono verificati diversi guasti, peraltro tempestivamente comunicati all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che hanno interrotto il processo di prova, introducendo dunque notevoli ritardi, rispetto alla durata nominale inizialmente stimata in 14 mesi, per la conclusione delle prove stesse. Tali prove si sono concluse nel mese di dicembre 2015;

Considerato che nelle suddette note le società Terna S.p.A. e Piemonte Savoia S.r.l. hanno, quindi, rappresentato che l'allungamento dei tempi di realizzazione delle opere è stato determinato da motivi imputabili a fattori non prevedibili e, sostanzialmente, riconducibili alla necessità di accertare l'adeguatezza delle innovative tecnologie previste per il nuovo collegamento;

PRESO ATTO che le società Terna S.p.A. e Piemonte Savoia S.r.l. hanno dichiarato, in merito alla disponibilità delle aree, che l'ultimazione delle attività di asservimento dei terreni interessati dal tracciato è prevista entro i prossimi due anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta,

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-



177/141/2011 del 7 aprile 2011, è prorogato di quattro anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER
I RIFIUTI E
L'INQUINAMENTO

(Dott. Mariano Grillo)